

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE PERRINO

Nella seduta del 03/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

In relazione a un finanziamento personale estinto anticipatamente, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione di € 1.998,50 (somma comprensiva degli interessi maturati alla data di presentazione del reclamo) a titolo di premi assicurativi anticipatamente versati e non maturati e rate insolute, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e spese di assistenza difensiva.

La resistente, nel riepilogare i fatti di causa, evidenzia che:

- il ricorrente stipulava, in data 07/08/2006 un contratto di finanziamento per l'importo di € 46.092,00 da rimborsare in 120 rate da € 384,10;
- contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento venivano sottoscritte una polizza vita/infortuni (con la compagnia A) e una polizza accessoria, che prevedeva una diaria da ricovero per infortunio o malattia;
- in data 15/09/2010 il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto di finanziamento;
- in riscontro al reclamo, veniva riconosciuto al ricorrente l'importo di € 1.364,40, relativo alla polizza stipulata con la compagnia A (polizza vita/infortuni).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel merito, preliminarmente evidenzia che l'importo di € 1.364,40, riconosciuto al ricorrente, è stato calcolato secondo i criteri di cui alle condizioni generali di assicurazione e che, pertanto, nulla può essere ulteriormente richiesto a tale titolo.

Con riferimento agli oneri sostenuti a titolo di servizio assicurativo accessorio, evidenzia che:

- la polizza era stata stipulata in data 14/06/2005, successivamente chiusa in data 15/09/2010 e non rinnovata;
- oggetto della polizza erano rischi diversi da quelli di credito, ossia prestazioni di carattere indennitario per il ricovero da infortunio o malattia;
- la polizza ha una durata inferiore a quella del piano di ammortamento (60 mesi contro 120);
- ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, in caso di estinzione del rapporto con il contraente da parte dell'assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio;
- i Collegi ABF hanno già avuto modo di esprimersi circa la non rimborsabilità di polizze assicurative "indennitarie" (decc. 385/15 6300/13, 912/13 e 601/13).

In merito alla richiesta di rimborso relativa alla rata con scadenza 08/08/2010, evidenzia che, come può evincersi dall'esame dell'estratto conto che allega, la suddetta rata effettivamente non è stata rimborsata dal ricorrente.

In ordine, infine, alle spese di assistenza difensiva, evidenzia che la relativa domanda non può essere accolta, attesa la mancata prova circa l'effettivo pagamento delle stesse, la non elevata complessità della materia del contendere e il carattere non necessario dell'assistenza professionale nell'ambito del procedimento ABF.

## DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

In merito al rimborso di € 1.364,40, il ricorrente ha fatto pervenire nota informale con cui ha dato atto di aver già provveduto ad incassare detta somma. Va pertanto dichiarata cessata materia del contendere per il rimborso del pro rata dell'assicurazione principale.

Deve invece essere rigettata la richiesta di rimborso del pro rata dell'assicurazione accessoria (diaria per infortunio/malattia), perché si tratta di assicurazione non funzionalmente collegata al contratto di finanziamento, come si evince da ciò che:

- oggetto della polizza erano rischi diversi da quelli di credito, ossia prestazioni di carattere indennitario per il ricovero da infortunio o malattia;
- la polizza ha una durata inferiore a quella del piano di ammortamento (60 mesi contro 120);
- dalla lettura delle condizioni contrattuali appare evidente che le polizze in contestazione non appaiono in alcun modo collegate al contratto di finanziamento, avendo una propria causa autonoma ed essendo previste per la copertura di rischi del tutto indipendenti dalle ragioni del credito.

Difettando, perciò, ogni collegamento, anche in termini di accessorietà, fra il contratto di finanziamento e l'assicurazione in discorso, non appare possibile pretendere dall'ABF una pronuncia che riconosca il diritto alla restituzione di una quota parte delle somme anticipatamente corrisposte (cfr. Coll. Napoli, dec. n. 1343/2013; Coll. Roma, dec. n. 912/2013; Coll. Milano, dec. N. 385/2015; Coll. Roma, dec. n. 526/2016; Coll. Roma,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5936/2016).

In ordine, infine, alle spese di assistenza difensiva, la relativa domanda non può essere accolta, attesa la natura seriale del ricorso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI